



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO
GIORGIO POSCIA
ANGELO VALERIO LANNA
GIOVANBATTISTA TONA
VINCENZO GALATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 213/2025
UP - 21/03/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore, [REDACTED], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/05/2024, la Corte di assise di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Brindisi, riduceva ad anni ventuno e mesi sei di reclusione la pena inflitta a [REDACTED], ritenuto colpevole del reato di omicidio del coinquilino [REDACTED] suo coinquilino, a seguito di un diverbio, avvenuto in casa, colpendolo con un coltello e attingendolo all'emitore sinistro lungo la linea ascellare anteriore nello spazio intercostale tra la sesta e la settima costa; fatto commesso ad [REDACTED] il 05/05/2021.

Dalla ricostruzione incontestata e contenuta nelle sentenze dei due gradi di merito, alle ore 13,30, [REDACTED] era rientrato nella piccola abitazione di [REDACTED], dove viveva con [REDACTED] ed [REDACTED], e aveva trovato [REDACTED] intento a lavare usando candeggina. Dopo una discussione [REDACTED] era stato colpito con il coltello dall'imputato, irritato dalle proteste dell'amico; quindi [REDACTED] aveva telefonato al fratello [REDACTED], il quale, recatosi sul posto, aveva chiamato l'ambulanza. Giunti alle ore 14,26 gli operatori del 118 avevano constatato il decesso di [REDACTED].

Intervenuta la Polizia, [REDACTED] si era reso irrintracciabile finchè dopo le ore 20,00 non era stato individuato dagli agenti di pubblica sicurezza all'interno di un autobus in partenza verso [REDACTED].

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [REDACTED] articolando i seguenti motivi.

2.1 Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. con particolare riferimento all'omessa applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e alla mancata sussunzione dei fatti nel delitto di cui all'art. 584 cod. pen.

La morte della vittima era stata provocata da un solo colpo inflitto dall'imputato nel corso di una lite. I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta di [REDACTED] sia stata sorretta dal dolo d'impeto e che il colpo sia stato violento e dritto al cuore.

Secondo la difesa, se il comportamento dell'imputato fosse stato sorretto da dolo d'impeto, egli avrebbe continuato ad infierire sulla vittima, cosa che non ha fatto, mentre l'essersi egli subito allontanato è sintomo della sorpresa della conseguenza non voluta dalla sua azione.

Inoltre il colpo è stato inferto non verso una zona vitale ma all'altezza del braccio sinistro; se l'arto fosse stato disteso, il colpo avrebbe determinato solo una lesione.

L'unico obiettivo dell'imputato era ferire la vittima per farla desistere dalla lite.

2.2 Con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'omesso riconoscimento delle attenuanti specifiche di cui ai numeri 2 e 5 dell'art. 62 cod. pen. e delle c.d. attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.



Contraddittoriamente la Corte di assise di appello aveva ritenuto i precedenti penali dell'imputato non gravi, tanto da giustificare una quantificazione meno severa della pena e poi li ha ritenuti di ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi di tempo e psicologici da valutare in favore dell'imputato, come il fatto che si fosse nel pieno dell'emergenza pandemica e alla fine del periodo del [REDACTED]; quindi, l'imputato era sottoposto ad uno stress che ben poteva incidere sull'intensità dell'elemento psicologico e sulla concedibilità del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Nel comportamento della vittima andava poi valutato se vi fossero gli estremi della provocazione, visto che lo [REDACTED] aveva iniziato la lite e che gli stessi giudici di merito riconoscono che costui avesse indirizzato frasi minacciose a [REDACTED].

In ogni caso, anche in presenza del dubbio sull'aggressione da parte della vittima, l'attenuante della provocazione o del fatto doloso della vittima andava riconosciuta.

3. Il Procuratore Generale, Antonietta Picardi, ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso.

In sede di discussione pubblica il Procuratore Generale si è riportato alla sua memoria e il difensore dell'imputato ha insistito nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Infondato è il primo motivo con il quale si lamenta la mancata sussunzione della condotta nel delitto di cui all'art. 584 cod. pen. Secondo la difesa, poiché l'unico colpo risultava inferto all'altezza del braccio sinistro della vittima, per avventura alzato durante la colluttazione e che non poteva dirsi zona vitale, e poiché la condotta rivelava un'intenzione ben diversa da quella di uccidere e limitata al perseguimento dell'obiettivo di farlo desistere dalla sua aggressione, i giudici di merito avevano errato nel ritenere la condotta sorretta dal dolo omicidiario.

La censura non si confronta con l'articolata motivazione in fatto con la quale la Corte di assise di appello di Lecce ha escluso che vi fosse prova del fatto che la persona offesa [REDACTED] (il quale aveva effettivamente dato avvio al litigio verbale con l'imputato), si sia armato e abbia utilizzato un tondino in ferro per colpire [REDACTED], il quale non presentava alcun segno di aggressione e alcuna lesione personale e invece era certamente armato (cfr. pag. 39 della sentenza impugnata).

E secondo la ricostruzione in fatto, non specificamente contestata e sorretta da una compiuta e persuasiva valutazione degli elementi di prova acquisiti, durante la lite, era intervenuto [REDACTED] per separarli fisicamente e appena costui era caduto, [REDACTED] aveva sferrato il fendente alla vittima.

I giudici di merito hanno esaminato compiutamente la richiesta di qualificazione della condotta quale omicidio preterintenzionale (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata) e con congrua motivazione l'hanno respinta sulla base di un logico esame degli elementi di fatto: l'arma utilizzata, la direzione del colpo, la penetrazione in profondità per oltre 10 centimetri, la spinta a [REDACTED] che si era rialzato e stava cercando di nuovo di intervenire.

L'unicità del colpo veniva considerato elemento non indicativo perché subito dopo aver ferito in quel modo [REDACTED], questi si era accasciato a terra e non aveva dato segni di vita, sicché non vi sarebbe stato bisogno di ulteriori colpi per togliergli la vita.

Va ricordato che «sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un politraumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso)» (Sez. 1, n. 44677 del 13/07/2023, Z., Rv. 285403 - 01).

Al di là di ogni altra considerazione, la ricostruzione in fatto accolta e motivatamente sostenuta con argomenti probatori dai giudici di merito descrive una condotta che, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostra comunque la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Pg, Rv. 278932 - 01).

3. Infondato è anche il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e 5 cod. pen. e di cui all'art. 62-bis cod. pen.

La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01)

E la ricostruzione sin qui ricordata dà conto di tale assoluta sproporzione.

Quanto alla circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa essa «richiede, ai fini della sua sussistenza, l'integrazione di un elemento materiale, quale è l'inserimento del comportamento della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, e di un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento». (Sez. 2, n. 25915 del 02/03/2018, Bul, Rv. 272945 - 01; Sez. 1, n. 14802 del 07/03/2012, Sulger, Rv. 252265 - 01)

Questi principi ha correttamente applicato la Corte di merito e il ricorrente li travisa ritenendo



che così ragionando si richiederebbe il dolo della vittima di uccidere se stesso.

In realtà la volontà della vittima, richiesta ai fini dell'attenuante, avrebbe dovuto essere quella di determinare lo stesso evento cioè la morte dell'odierno imputato.

Ma la ricostruzione in fatto dimostra che l'inquadramento logico giuridico della Corte leccese è ineccepibile, poiché l'asserito fatto ingiusto realizzato e voluto della vittima era quello correlato all'insorta e pur violenta lite verbale, per la quale nessuna intenzione XXXX poteva avere di usare armi contro l'odierno imputato.

In ogni caso il suo atteggiamento litigioso non poteva avere alcuna decisiva valenza determinatrice sull'azione improvvisa e sproporzionata dell'imputato.

Quanto infine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, secondo la difesa, sarebbe immotivata e contraddittoria visto che era basata su precedenti penali connotati dalla violenza, ritenuti poi tuttavia non gravi ai fini della commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., occorre ricordare che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).

Se quindi la disposizione richiamata impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell'incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche e quindi supera la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi, tanto più nei casi in cui l'imputato sia gravato da precedenti penali, anche non gravi, sono necessari concreti elementi positivi a suo favore per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che il giudice, dopo averne constatato l'assenza, non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).

Orbene la Corte territoriale nel presente giudizio non si è limitata a constatare l'assenza di elementi favorevoli per l'imputato, ma ha evidenziato la particolare gravità della condotta, connotata da inconsulta e improvvisa azione violenta, e l'omogeneità di essa con precedenti condotte illecite anche non gravi.

Sicché anche tale doglianza risulta del tutto eccentrica rispetto al lineare percorso motivazionale del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso deve essere dunque respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 21/03/2025

Il Consigliere estensore
GIOVANBATTISTA TONA

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

